

# Decreto federale Avamprogetto che approva il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

del [avamprogetto dell'11.12.2015]

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale  
(Cost.)<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del [...]<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Trattato di Pechino del 24 giugno 2012<sup>3</sup> sulle interpretazioni ed esecuzioni  
audiovisive (Trattato) è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Trattato.

<sup>3</sup> All'atto della ratifica il Consiglio federale formula inoltre la seguente dichiara-  
zione:

*Dichiarazione secondo l'articolo 11 del Trattato:*

La Svizzera fruisce della possibilità di cui all'articolo 11 paragrafo 2 e conferisce, al  
posto del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all'articolo 11 capoverso 1 e in  
conformità con l'articolo 35 della legge del 9 ottobre 1992<sup>4</sup> sul diritto d'autore, un  
diritto a compenso, assoggettato alla gestione collettiva e al principio della reciproci-  
tà, per la diffusione, ritrasmissione o ricezione pubblica di fissazioni audiovisive  
allestite a partire da fissazioni audiovisive disponibili in commercio.

## **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3  
Cost.).

Consiglio nazionale, [data]

Il presidente:

Il segretario:

Consiglio degli Stati, [data]

Il presidente:

Il segretario:

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

<sup>3</sup> RS ...

<sup>4</sup> RS 231.1